SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 455)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ABENANTE, PAPA e LUGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1969

Estensione dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, agli operai statali inquadrati in ruolo

Onorevoli Senatori. — L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, prescrive che gli operai nominati in ruolo dal 1º luglio 1956 in poi possono riscattare il servizio prestato, quale operaio temporaneo od incaricato provvisorio, alle stesse condizioni e modalità stabilite per gli impiegati civili.

Il riscatto assorbe la posizione assicurativa esistente presso l'INPS per il periodo di servizio riscattato e, quindi, all'atto del collocamento in pensione l'operaio potrà liquidare solo la pensione a carico dello Stato.

A norma del secondo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, tale assorbimento non si verifica quando, al momento del passaggio in ruolo, l'operaio abbia compiuto il 60° anno di età, per gli uomini, ed il 55°, per le donne, e l'INPS abbia provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia e invalidità. In circostanze del genere la pensione dell'INPS è cumulabile con quella che lo Stato corrisponderà all'atto del collocamento a riposo.

La vigente legislazione, quindi, crea una differenziazione di trattamento di quiescenza sensibile, che non trova alcuna giustificazione nè morale nè giuridica in considerazione che il cumulo di pensione è consentito solo per motivi del tutto casuali: il passaggio in ruolo dopo che sia stata liquidata la pensione di vecchiaia o di invalidità.

Le situazioni di privilegio provocate dalle citate norme positive hanno creato serio malcontento nelle categorie interessate, che non possono subire supinamente un atto discriminatorio che incide sensibilmente sulla modesta economia di operai pensionati: pervengono giornalmente caldi ed accorati appelli, specie da parte di coloro che sono prossimi al pensionamento, per sensibilizzare i rappresentanti del popolo in Parlamento e promuovere, quindi, l'abrogazione della norma concernente l'annullamento della posizione assicurativa dell'INPS.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 2 **—**

Esaminando con obiettività il caso denunziato, non riesce difficile rendersi conto della grave sperequazione creata dal legislatore col secondo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nell'attuale formulazione, per cui si impone una azione riparatrice che contribuirà a compiere un atto di giustizia sociale, riporterà in tante famiglie quella serenità oggi turbata dalle tristi previsioni di una difficile vecchiaia e rafforzerà la fiducia nell'istituto parlamentare, titolare della funzione legislativa ed organo rappresentativo della volontà popolare.

Il problema interessa un larghissimo numero di operai alle dipendenze dello Stato, nominati in ruolo in applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, e le loro calde esortazioni, in uno con la personale convinzione sulla bontà della tesi dibattuta, hanno maturato l'idea di sottoporre all'esame del Parlamento l'unito disegno di legge che si prefigge di modificare il secondo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, in modo che le categorie interessate, pur riscattando i servizi prestati fuori ruolo, mantengano ferma la posizione assicurativa con l'INPS.

- Il presente disegno di legge non dovrebbe incontrare ostacoli di carattere finanziario in quanto:
- 1) lo Stato non deve provvedere a copertura di spese, avendo già gli interessati pagato all'INPS i contributi assicurativi;
- 2) non possono opporvisi problemi di carattere costituzionale, avendo la Corte già esaminato casi analoghi e dichiarato che gli assicurati maturano il diritto alla pensione in quanto titolari di una posizione assicurativa, indipendentemente dai limiti di età;
- 3) col provvedimento in esame spetta all'operaio che riscatta il servizio fuori ruolo corrispondere al Tesoro il 6 per cento sull'80 per cento dello stipendio, perdendo, in conseguenza, l'indennità di buona uscita di circa 2 milioni.

Onorevoli senatori, il problema sottoposto alla vostra attenzione e considerazione merita di essere ponderato ed esaminato con largo spirito di socialità perchè si prefigge appunto di venire incontro ad una categoria di modesti, ma laboriosi lavoratori che operano in silenzio al servizio dello Stato e sperano solo nella nostra benevola considerazione e comprensione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, si applica a tutti gli operai statali che siano stati inquadrati in ruolo fino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dai limiti di età e dal mancato diritto al conseguimento della liquidazione della pensione di invalidità o vecchiaia.

Gli interessati possono chiedere all'INPS l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi assicurativi purchè si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge.

La presente legge si applica anche agli operai collocati in pensione dal 1º gennaio 1967.